

**Avv. Emanuele Argento**

Via Cesare Battisti n. 31 - 65122 Pescara - Tel./fax 085.4429997

email: info@avvocatoargento.it

pec: avvemanueleargento@pec.giuffre.it

n. 2023/ r.g.a.c.

**Tribunale Ordinario di Chieti ex sez. dist Ortona***Sezione Distaccata di Ortona CIVILE*

Nella causa civile iscritta al n. r.g. /2023

il Giudice, dott.ssa Sofia Nanni a scioglimento della riserva assunta all'udienza che precede, ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

Visti gli atti di causa;

vista la documentazione prodotta dalle parti;

vista la memoria autorizzata depositata dall'opponente;

ritenuto che - con riferimento all'istanza di sospensione dell'efficacia del titolo esecutivo e all'eccezione relativa alla carenza di legittimazione attiva, entrambe formulate dagli opposenti - sussistono, allo stato, incertezze circa la titolarità del credito, in quanto, è stato prodotto dall'opposta mandataria un semplice estratto del contratto di cessione tra la S.r.l. e la

S.r.l., da ritenersi, alla stregua della giurisprudenza di legittimità e di merito, inidoneo a provare la titolarità del credito (cfr. Cass. Civ. Sez. III, n. 3405/2024; prec. Cass., 22/06/2023, n. 17944; Cass., 13/06/2019, n. 15884; Cass., 16/04/2021, n. 10200; Cass., 05/11/2020, n. 24798; Cass., 02/03/2016, n. 4116; Trib. Lucca sent. n. 730/2023), e non è stato prodotto alcun documento idoneo che possa contribuire a fare chiarezza sulla precedente cessione del credito che sarebbe avvenuta tra la S.r.l., e la S.p.A.;

ritenuto che - con riferimento all'istanza formulata dall'opponente di essere rimesso in termini per promuovere opposizione tardiva, ex art 650 c.p.c., al decreto ingiuntivo oggetto del presente giudizio - non è stata data prova sufficiente per comprendere con chiarezza se i fideiussori abbiano agito nell'ambito della propria attività professionale/imprenditoriale o sulla base dei collegamenti funzionali che li legano alla società garantita, oppure per scopi di natura privata, tali da permettere di qualificare i predetti fideiussori quali "consumatori" ai fini dell'osservanza di quanto indicato e prescritto dalle SS.UU. della Cassazione con sent. n. 9479/2023 (da leggersi in coordinamento con la sent. Cass. n. 28162/2019);

ritenuto, infine, che la causa è di natura documentale ed è altresì matura per la decisione;



**P.Q.M.**

**SOSPENDE**

L'efficacia del titolo esecutivo azionato col precetto notificato.

**RIGETTA**

L'istanza di remissione in termini ai fini della proposizione dell'opposizione tardiva a decreto ingiuntivo ex art. 650 cpc.

**AMMETTE**

La documentazione prodotta dalle parti, riservando su di essa ogni ulteriore valutazione in fase decisoria.

**FISSA**

L'udienza di precisazione delle conclusioni per il giorno 14.10.2024, udienza sostituita ex art. 127 ter c.p.c. con il deposito di note scritte sintetiche entro il termine perentorio del 14.10.24.

Manda alla Cancelleria per la comunicazione alle parti del presente provvedimento.

Ortona, 25.7.24

**IL GIUDICE**

Dott. Sofia Nanni

